

ESENTE



sent 5316/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Il Giudice di Pace di Roma , assegnata
alla IV Sezione Civile, nella causa civile iscritta al N. 13310 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'Anno 2012 dell'Ufficio del Giudice di
Pace di Roma

PROMOSSA DA

c.f.: , nato e residente in

ed elettivamente domiciliato in

Roma in Via Val Varaita n. 8 presso lo studio dell'Avv. Dalila Loiacono

c.f.: LCNDLL77R67H501P, che lo rappresenta e difende in giudizio

giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione ex art. 615

comma 1 c.p.c.

- opponente -

CONTRO

ROMA CAPITALE già Comune di Roma

in persona del Sindaco p.t. Giovanni Alemanno, c.f.:02438750586,

P.IVA: 01057861005, con sede in Roma in Piazza del Campidoglio n. 1,

rappresentata e difesa dal Funzionario delegato Gian Luca Laio giusta

procura in atti ed elettivamente domiciliata in Roma in Via del Tempio

di Giove n. 21 presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale di Roma

-opposta-

fapine loli 5

E CONTRO

EQUITALIA SUD s.p.a. già Equitalia Gerit s.p.a.

Agente per la Riscossione Tributi per la Provincia di Roma in persona del legale rappresentante p.t., c.f.: 11210661002, con sede in Roma in Lungotevere Flaminio n. 18 ed elettivamente domiciliata in Roma in Via dei Gracchi n. 209 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Fraticelli, c.f.: FRTGPP71S13H501W che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

- opposta-

Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento n. 097 2010 00172397 45 ex art. 615, I c., c.p.c.

Conclusioni: come da scritti e da verbale di causa.

Fatto

Con atto di citazione in opposizione notificato nei termini di legge a Roma Capitale già Comune di Roma e all'Equitalia Sud s.p.a. già Equitalia Gerit s.p.a. il Sig. proponeva opposizione ex art. 615, I c., c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 097 2010 00172397 45 in forza della quale è stato intimato il pagamento della somma di complessivi E. 496,74 per mancato pagamento della sanzione irrogata oltre accessori in favore dell'Ente impositore, Roma Capitale, cartella notificata da parte della Equitalia Gerit s.p.a. in data 3.2.2012 eccependo la violazione dell'art.3 e 7 L.n. 212/2000, la nullità della cartella opposta per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute, l'illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento e l'illegittima duplicazione della sanzione, la



mancata notificazione dell'avviso bonario, l'inesistenza della cartela per irregolarità nel procedimento notificatorio chiedendo, previa sospensione, di dichiararne la nullità con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Roma Capitale si costituiva in giudizio il 18.06.2012 chiedendo di decidere in base alle risultanze documentali depositando documentazione di notifica del verbale sotteso all'opposta cartella.

Si costituiva in giudizio l'Equitalia Sud s.p.a. il 19.06.2012 chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e il difetto di legittimazione passiva e nel merito il rigetto dell'opposizione per infondatezza con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del difensore antistatario.

All'udienza di comparizione delle parti del di 19.06.2012 istruito documentalmente il procedimento e precisate le conclusioni la parte opponente e l'Equitalia Sud s.p.a. nel senso surriportato il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione.

Motivi della Decisione

Preliminarmente il giudicante rileva la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio avendo la concessionaria Equitalia Sud s.p.a., unitamente all'ente impositore, Roma Capitale il cui funzionario delegato ha richiesto ed ottenuto l'autorizzazione a stare in giudizio ex art. 82 c.p.c., una concorrente legittimazione passiva quale soggetto da cui proviene la cartella esattoriale oggetto dell'atto di citazione in opposizione secondo l'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione: sentenze nn. 17936/2003 e 24154/2007 rigettandosi



pertanto l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva come sollevata da Equitalia Sud s.p.a.

L'opposizione è fondata e deve essere accolta ritenendosi motivo preminente di accoglimento, e non esaminandosi quanto ulteriormente eccepito perché ultroneo, l'avvenuta prescrizione quinquennale della cartella esattoriale de qua, ex art. 28 della Legge 24.11. 1981 n. 689, del diritto di credito in capo a Roma Capitale e del diritto a richiedere il pagamento in capo all'Equitalia Sud s.p.a., in qualità di Concessionario del Servizio Nazionale di Riscossione Tributi della Provincia di Roma, poiché la cartella di pagamento opposta è stata notificata ex art.140 c.p.c. con deposito presso la casa comunale il 23.12.2011 assumendo l'opponente la notifica della cartella nell'atto avvenuta il 03.02.2012, nulla opponendo o depositando al riguardo l'Equitalia Sud s.p.a., comunque oltre i cinque anni dalla notifica del verbale sotteso n. 1506001195 avvenuta per compiuta giacenza il 01.09.06.

Ritenendosi che l'eccepita prescrizione debba essere fatta valere con atto di opposizione all'esecuzione ex art.615 I c. c.p.c. e che tale è il giudizio che l'opponente ha instaurato, accertato che il credito è inesistente per intervenuta prescrizione per quanto esposto si accoglie l'opposizione dell'opponente annullandosi il pagamento di E. 496,74 ingiunto dall'opposta cartella di pagamento.

Stante la soccombenza e in ossequio a quanto statuito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 23459/2011 si condannano gli



opposti, in solido tra loro, a rifondere all'opponente le spese di lite liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Roma, IV sez. civile, Dott.ssa Maria Pia Angela Pozzuoli, definitivamente decidendo nel giudizio iscritto al N.R.G. 13310 dell'anno 2012 tra le parti in epigrafe emarginate, ritenuta e dichiarata la competenza a decidere, così provvede:

preliminarmente rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva come sollevata da Equitalia Sud s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t.;

accoglie l'opposizione all'esecuzione come proposta da

avverso la cartella esattoriale N. 097 2010 00172397 45;

accerta e dichiara prescritto il diritto di credito in capo a Roma Capitale e il diritto di chiedere il pagamento in capo alla Equitalia Sud s.p.a. ed annulla il pagamento di complessivi Euro 496,74 ingiunto dalla cartella n. 097 2010 00172397 45;

condanna Roma Capitale in persona del Sindaco p.t. ed Equitalia Sud s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. in solido tra loro a rifondere le spese di lite all'opponente che liquida in complessivi Euro 450,00 oltre IVA e C.A. e 12,50% per rimborso spese generali.

Così deciso in Roma, 19.06.2012

Il Giudice di Pace

